

## Normativa sanitaria-veterinaria

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 240 DEL 27 DICEMBRE 2022

### **BLUE TONGUE - ELENCO DEI TERRITORI STAGIONALMENTE LIBERI PER IL PERIODO 2022-2023**

Con [nota DGSAF 31193](#) del 23 dicembre il Ministero della Salute ha trasmesso l'elenco delle province italiane considerate "territorio stagionalmente libero per Blue tongue per il 2022-2023".

Viene specificato che sono state inserite in tale elenco le province italiane in cui i programmi di sorveglianza sierologica ed entomologica per Blue tongue hanno dimostrato, in un determinato periodo dell'anno, la conformità ai criteri stabiliti dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) e rispondenti a quanto presente nell'allegato V, parte II, capitolo 5 del [Regolamento delegato \(UE\) 2020/689](#).

In particolare, sono state considerate le temperature registrate negli ultimi 5 anni (fonte dati: Land Surface Temperature Day, MODIS), assenza di *C. imicola* e presenza di non più di 5 *Culicoides* di altre specie come da catture effettuate negli ultimi cinque anni nell'ambito del piano di sorveglianza entomologica nei periodi dell'anno di riferimento.

Relativamente alle movimentazioni tra Stati Membri in relazione alla Blue tongue, di cui al [Regolamento delegato 2020/688](#), si segnala che la condizione di territorio stagionalmente libero è contemplata dall'allegato V parte II, cap. 2 sez. 1 del Regolamento delegato 2020/689 nell'ambito delle prescrizioni per le movimentazioni degli animali sensibili alla malattia.

Per quanto riguarda le movimentazioni nazionali dai territori non indenni inclusi nell'elenco di cui trattasi e per il periodo indicato, verso zone non indenni o in restrizione per sierotipi differenti, queste possono avvenire nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

gli animali sono stati tenuti in un territorio stagionalmente libero:

- i) per almeno 60 gg prima della data del movimento;
- ii) per almeno 28 gg prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dall'inizio del periodo stagionalmente libero da BTV;
- iii) per almeno 14 gg prima della data del movimento, e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio del periodo stagionalmente libero da BTV.

L'elenco in allegato alla presente nota è passibile di modifica in ogni momento, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica delle singole province, ed in base agli esiti dei Piani di sorveglianza per Blue tongue.